



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO
"C. BATTISTI"**

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE 0832 306016 - 0832 276941
e-mail lee00100c@istruzione.it - lee00100c@pec.istruzione.it
www.battistilecce.edu.it

**REGOLAMENTO SCOLASTICO RELATIVO A MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL SARS-COV-2**

(delibera n. 222 del Consiglio di Istituto del 24 novembre 2021)

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTI la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1050 del 02/07/2020 riguardante il Calendario Scolastico e l'approvazione del Calendario Scolastico ad opera del CdD di Qs Istituto nella seduta del 03/09/2020;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

VISTE le indicazioni operative per il corretto avvio dell'anno scolastico 2020/21 Prot. n. 25901_2020, a cura dell'USR Puglia;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

VISTO l'aggiornamento/integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi "CONTENIMENTO COVID-19 elaborato dal Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione;

VISTO il Documento tecnico del CTS, verbale n.34 del 12-07-2021

VISTO il Decreto legge del 09-09-2021, avente per oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale",

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 257 del 6-08-2021, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l'a.s. 2021-2022 (piano scuola)

VISTO il Decreto Legge 111 del 06-08-2021, misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l'a.s. 2021-2022 (documento la cui stesura è stata elaborata da: INAIL, Istituto Superiore di Sanità, Fondazione Bruno Kessler, Ministero della Salute.)

VISTO il PROTOCOLLO D'INTESA per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, a.s. 2021/2022 (elaborato dal Ministero della Pubblica Istruzione)

VISTO il "Protocollo di sicurezza scolastica ANTICONTAGIO COVID-19 dell'elaborato in collaborazione con il Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione e il Medico Competente;

VISTA la delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 14 settembre 2021;

VISTO il "REGOLAMENTO SCOLASTICO RELATIVO A MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2" Prot. 0004444/U del 22/09/2021 (delibera n.189 del Consiglio di Istituto del 16 settembre 2021);

VISTO il documento Ministeriale "Indicazioni per la individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV2 in ambito scolastico prot.n. 50079 del 3.11.2021;

VISTI i documenti "Linee di indirizzo per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle scuole della regione Puglia" pervenuto con nota prot. n. AOO/005/0007294 del 13/11/2021 e Prot. AOO/005/0007333 del 15/11/2021- Istruzioni operative- Precisazioni;

VISTA la delibera n. 82 del Collegio dei Docenti del 24 novembre 2021;

VISTA la delibera n. 222 del Consiglio di Circolo del 24 novembre 2021;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

- Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da

SARS- CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

- Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio di Circolo, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
- Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Circolo anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
- mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le alunne e per gli alunni con possibili conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. (vedi Regolamento di Istituto).

Art. 2– Soggetti Responsabili e informazione

- Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
- È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica consultare i documenti del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e contattare, qualora necessario, il docente referente COVID di Istituto.
- Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, disciplinando le attività da svolgere anche in regime di smartworking, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento.

In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premessa

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

- Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus.
- Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto.
- Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende: una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (come, ad esempio, una stretta di mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una sala riunioni o la sala d’attesa di un ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di Dispositivi di protezione individuali idonei; una persona che ha viaggiato seduta in **treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto** entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19;
- Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il Covid 19 la sospensione della quarantena avverrà secondo le indicazioni presenti nella Tabella 1 (come da aggiornamento del Ministero della Salute dell’11-08-2021
- Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il Covid 19, la sospensione dell’isolamento segue le indicazioni della Tabella 2 (Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento del 11-08-2021)

Art. 4 - Regole generali

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze **è fatto obbligo**, di:

- controllare quotidianamente la temperatura corporea, è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive (il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico e per gli studenti è la mascherina chirurgica);
- mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le condizioni strutturali-

- logistiche degli edifici non lo consentano e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule, in spazi destinati all'attività motoria/educazione fisica, ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato;
- arieggiare (a cura dei collaboratori scolastici e delle persone che permangono all'interno degli edifici) periodicamente almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

- Dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. Il nuovo decreto legge n.122 del 10-09-2021 prevede che oltre ai docenti e al personale ATA, devono essere in possesso, obbligatoriamente, del **green pass** tutti quelli che a qualsiasi titolo entrano nei locali scolastici fra cui, oltre ai genitori o i delegati degli stessi, il personale che si occupa delle mense, i membri delle cooperative addette alla pulizia dei locali, gli assistenti ai bambini diversamente abili dipendenti dall'ente locale, gli psicologi e chiunque a qualsiasi titolo debba entrare a scuola
- Al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19, dovranno presentare la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rilasciate in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni.
- L'accesso alla scuola è contingentato: al massimo due persone per volta.
- L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
- L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
- L'ingresso a scuola degli alunni, delle alunne e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (**leee00100c@istruzione.it**) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- È istituito e tenuto presso il *Front Office* dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
- Il personale scolastico autorizzato potrà procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale

temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

- È comunque obbligatorio:
 - rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
- In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie

In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. Le alunne, gli alunni e famiglie collaborano, partecipano allo sforzo della comunità scolastica nel prevenire e contrastare la diffusione del virus.

In particolare,

- I genitori devono monitorare con attenzione lo stato di salute degli alunni negli ambiti della vita personale, familiare e sociale. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.
- Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
- La Scuola assicurerà, previa fornitura da parte degli organi competenti, la consegna di una mascherina al giorno; le alunne e gli alunni avranno cura di avere sempre con sé un'altra mascherina chirurgica sterile, opportunamente custodita, per un eventuale ricambio.
- Per tutto il periodo di emergenza Covid, gli incontri scuola-famiglia si terranno in modalità videoconferenza previa richiesta del genitore secondo la calendarizzazione definita dalla scuola. Per casi di particolare urgenza su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato o del genitore interessato si può programmare un incontro in presenza nel rispetto delle norme previste per il contenimento COVID-19.
- Nel caso in cui le alunne e gli alunni dovessero avvertire sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde di pubblica utilità Regione Puglia (**800 713 931**).
- *"Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata."* (Protocollo di Intesa M.I. 6.08.2020)
- Nel caso di assenza dalla scuola dell'Infanzia per motivi di salute, gli alunni potranno essere riammessi solo a seguito di certificato medico qualora l'assenza si prolunghi per almeno **quattro** giorni;
- Nel caso di assenza dalla scuola Primaria per motivi di salute, gli alunni potranno essere riammessi solo a seguito di certificato medico qualora l'assenza si prolunghi fino a **10** giorni (*Nota Regione Puglia prot.n.005 del 13.11.2021*);

- per assenze dovute a motivi di famiglia e per le assenze dovute a motivi di salute che non superino i tre giorni nella scuola dell'Infanzia e i 10 giorni nella scuola Primaria, è sufficiente un'autodichiarazione da parte dei genitori. **(Allegato 1)**

Art. 7 – Organizzazione ingressi/uscite e transiti durante le attività didattiche

- **Scuola primaria:** i canali previsti per ingressi e uscite sono 2 (Via Costa e P.tta De Pace) e ognuno è destinato a servire un numero di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
- **Scuola infanzia Via Trinchese:** sono previsti un canale di ingresso (via Trinchese) e un canale di uscita (P.tta De Sanctis)
- **Scuola infanzia P.zza Partigiani:** sono previsti canali diretti (in sezione) di ingressi e uscite
- Negli atri, nei corridoi e in prossimità degli ingressi dei diversi edifici sono indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale canali percorribili dalle alunne e dagli alunni durante le operazioni di ingresso e di uscita.
- Al personale docente sono consentiti l'ingresso e l'uscita attraverso i canali di pertinenza della classe assegnata. Sarà cura di ciascun docente rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
- Al personale scolastico non docente sono consentiti l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
- Al personale scolastico è consentito, **solo per motivi di servizio**, transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori nel rispetto delle misure di distanziamento e dei relativi sensi di marcia, evitando in ogni modo soste nei corridoi e/o assembramenti.
- Alle alunne e agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno della scuola, tranne quando devono recarsi:
 - in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe accompagnati dall'insegnante o dal collaboratore scolastico;
 - ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
 sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina.
- Durante l'intervallo, le alunne e gli alunni al fine di evitare ogni forma di assembramento negli spazi chiusi, non possono sostare nei corridoi. All'interno dell'aula, per gli scambi relazionali, indosseranno sempre la mascherina e presteranno attenzione a mantenere il distanziamento sociale.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita

- Al suono della campana di ingresso le alunne e gli alunni devono raggiungere le aule didattiche, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico, indossando la mascherina.
- Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono posto al proprio banco dove potranno togliere la propria mascherina depositandola in apposito contenitore personale e indossare quella fornita dalla scuola. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri

spazi comuni antistanti le aule.

- In caso di imprevisto ritardo rispetto all' orario d'ingresso della propria classe, l'alunno attenderà fuori dal portone con un adulto di riferimento e previa autorizzazione entrerà in classe accompagnato da un collaboratore scolastico solo dopo l'avvenuto ingresso di tutte le classi.
- Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale le alunne e gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche e servizi

- Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, restadamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico (obbligatoria sempre).
- Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all'interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all'interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all'aperto. L'aerazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata.
- Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono **individuare le aree didattiche** entro cui sono posizionati la cattedra, laddove possibile, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2,00 metri dalla parete di fondo, ai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei piedi anteriori del banco. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le alunne e gli alunni.
- Per i bambini sotto i 6 anni, non essendo previsto l'uso delle mascherine, è raccomandata una didattica a gruppi stabili.
- Per quanto concerne la didattica per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, la cui condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale, in caso di comprovata impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, previa richiesta da parte della famiglia (**Allegato 3**), è prevista la possibilità della DaD, ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021.
- Le aule e gli altri locali della sede scolastica devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
- Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le alunne, gli alunni e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS- CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
- Nel corso delle attività musicali e nello svolgimento dell'educazione fisica si applicheranno le norme previste dai provvedimenti ministeriali.

Art. 11 – Servizio mensa

- Il servizio mensa, previsto solo per la scuola dell'Infanzia, viene garantito dal Comune di Lecce. Al fine di evitare assembramenti, i genitori avranno cura di indicare l'adesione al servizio stesso, mantenendo il distanziamento interpersonale.

- SCUOLA DELL'INFANZIA VIA TRINCHESE – I genitori indicheranno l'adesione giornaliera su elenchi affissi nel corridoio di uscita su P.tta De Sanctis;
 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAZZA PARTIGIANI - I genitori indicheranno l'adesione giornaliera su elenchi affissi in prossimità delle diverse uscite.
- Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, si raccomanda l'utilizzo di personale servente con mascherine. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza disponibile, in accordo con le amministrazioni comunali. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti. Vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni)

Il pasto sarà consumato negli spazi/aule adibiti a refettorio e utilizzati anche con turnazione dopo attenta igienizzazione.

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici

- L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti le alunne e gli alunni si disporranno in fila ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone o igienizzarle tramite gel. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.
- Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

Art. 13 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

- L'accesso del personale ai distributori automatici della scuola è contingentato (due persona per volta) ed è consentita l'attesa in fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.
- Agli alunni e alle alunne non è consentito accedere ai distributori automatici.

Art. 14 - Riunioni ed assemblee

- Le riunioni in presenza degli Organi Collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento e previste dalle normative in materia.
- È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare, le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

- A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
- La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

- Le alunne e gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola, oltre alle mascherine, un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
- Alle alunne e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno, giochi didattici, ...) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, giochi, ...).
- Non è consentito introdurre a scuola cibo o festeggiare compleanni e altre ricorrenze.

Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola

- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, come da “protocollo sicurezza anticontagio-COVID”.
- Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
- Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
- Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
- Le tastiere e i mouse dei computer sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni. Gli attrezzi utilizzati per attività motoria sono disinfettati alla fine di ogni lezione.
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto

- Non appena una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, deve essere immediatamente accompagnata dal collaboratore scolastico al Referente COVID, all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il Referente COVID alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.
- Nel caso i sintomi riguardino una alunna o un alunno, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- Per l’individuazione e la gestione dei casi di infezione da SARS -CoV2 si fa riferimento alla normativa vigente o ad eventuali successive ordinanze ministeriali o regionali che saranno ritenute ad integrazione del presente documento.

- Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
- La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona individuata come referente COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 18 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

- Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. Si rimanda alle indicazioni dal MIUR sulla gestione dei lavoratori fragili e su come essi possano eventualmente garantire la prestazione lavorativa.
- Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. *"Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata."*
(Protocollo di Intesa M.I. 6.08.2020)

Art. 19 - Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi.
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

Art. 20 - Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in

particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

- Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.
- Per il lavoratore addetto alla reception:
 - rilevare la temperatura corporea del personale scolastico e di quanti accedono nell'edificio, utilizzando il termo scanner.
 - Avere cura di far compilare la documentazione prevista per la tracciabilità di quanti accedono nell'istituto (registro e autocertificazione;
 - utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti; in alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno.
- In prossimità delle uscite dal luogo di lavoro e delle aule, comunque in luoghi areati ma protetti dagli agenti atmosferici andranno posizionati i contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e dei guanti;
- Prima della chiusura del sacco, provvedere al trattamento dell'interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti.
- Il prelievo del sacco di plastica contenente le mascherine e guanti dovrà avvenire solo dopo chiusura da parte del personale addetto con nastro adesivo o lacci, si procederà, quindi, allo smaltimento diretto secondo le regole vigenti sul territorio di appartenenza.
- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine; al termine delle operazioni di pulizia le mascherine e i guanti saranno gettati negli appositi contenitori.
- Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali ma anche all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti.
- Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
- Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida e, in ogni caso, dopo 4 ore di continuo utilizzo, va gettata nei contenitori dedicati alla raccolta delle mascherine e sostituita con una nuova.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si fa riferimento alle normative ministeriali vigenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Eventuali successive ordinanze ministeriali o regionali saranno ritenute ad integrazione dello stesso.

Il documento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI)
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/9)